

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 3 marzo 2021 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice / VB, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București -Serviciul Soluționare Contestații 1**

(Causa C-146/21)

(2021/C 228/24)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel București

**Parti**

*Impugnante:* Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

*Resistenti:* VB, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații 1

**Questione pregiudiziale**

Se la direttiva 2006/112/CE<sup>(1)</sup> e il principio di neutralità ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad una normativa nazionale o ad una prassi tributaria secondo cui non sarebbe applicabile ad un soggetto sottoposto ad accertamento e registrato ai fini dell'IVA successivamente a tale controllo il meccanismo di inversione contabile (misure di semplificazione) — previsto in modo inderogabile per la vendita di legname in piedi –, per il motivo che il soggetto sottoposto al controllo non aveva chiesto e non aveva ottenuto, prima di effettuare operazioni o alla data di superamento della soglia massima, la registrazione ai fini dell'IVA.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l'11 marzo 2021 — GM / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e altri**

(Causa C-159/21)

(2021/C 228/25)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

**Parti**

*Ricorrente:* GM

*Resistenti:* Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ

**Questioni pregiudiziali**

1) Se gli articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafi 1, lettera d), e 2, 23, paragrafo 1, lettera b), e 45, paragrafi 1 e da 3 a 5, della direttiva sulle procedure d'asilo<sup>(1)</sup> — alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») — debbano essere interpretati nel senso che impongono che, nel caso in cui sia applicabile la deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, riguardante un motivo di sicurezza nazionale, l'autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione in materia di protezione internazionale di diniego o di revoca dello status per ragioni di sicurezza nazionale e l'autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata devono provvedere affinché sia comunque garantito al richiedente, rifugiato o straniero che beneficia della protezione sussidiaria, o al suo rappresentante legale, il diritto di accedere almeno al contenuto essenziale delle informazioni o dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tali motivi e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l'autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria al motivo di sicurezza nazionale.